



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 15.09.2021

OGGETTO: Servizio di collegamento da remoto.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di settembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è in corso un'emergenza epidemiologica da COVID19, la cui scadenza è stata prorogata, con successivi decreti della Presidenza del Consiglio a tutto il 2021.

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia" ed in particolare l'art.87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) commi 1, 2 e3, che così recitano:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Preso atto che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 sono state assegnate risorse ai comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, mediante riparto del fondo per le funzioni fondamentali, fondo successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020.

Richiamato l'art.1 commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 che stabilisce che le

risorse di cui al fondo ex art.106 D.L. 34/2020, sono vincolate all'emergenza epidemiologica da COVID 19 per il biennio 2020-2021.

Richiamato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione n.2 del 23.04.2021 ed in particolare il prospetto allegato a/2 che include una quota di avanzo vincolato da risorse acquisite ex art.106 D.L. 34/2020 (cosiddetto Fondo funzioni fondamentali) per € 22.322,24.

Considerato che con determinazione n.32 del 11.03.2020 veniva acquistato per le seguenti finalità un notebook affidato, in via non esclusiva, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Preso atto che in organico risultano due funzionari, oltre al Segretario Comunale.

Ritenuto di dover predisporre le condizioni per consentire l'effettuazione dello smart working a tutti e tre i soggetti indicati al precedente capoverso.

Richiamata la precedente determinazione n.90 del 03.08.2020 con la quale si è provveduto all'acquisizione del diritto all'utilizzo della licenza Livecare Smart Work per il servizio di collegamento da remoto per dodici mesi dall'attivazione.

Considerato che occorre provvedere nuovamente all'acquisizione del diritto all'uso di un software per il collegamento da remoto, dovendo garantire la possibilità di lavoro in forma agile stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Richiamato l'art.1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art.51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Verificato, stante l'importo ed il luogo di esecuzione dei lavori, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

Richiamato l'art.3 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore

alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018, esecutiva.

Preso atto che il Comune di Sozzago non ha istituito elenchi o albi per l'individuazione di operatori economici.

Preso atto che il precedente affidamento di oggetto simile è relativo alla licenza del software Livecare Smart Work, tramite la ditta Idea Sistemi s.a.s. di Ivrea (TO).

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con Deliberazione della G.C. n.8 in data 30/03/2021.

Verificato sul portale MEPA Consip la presenza del prodotto "Licenza SUPR001" e del prodotto "INST001", rispettivamente consistenti nel servizio di collegamento da remoto per dodici mesi mediante licenza software Supremo e del servizio di installazione e configurazione sui PC e sui portatili in uso ai dipendenti, proposto dalla Ditta EXE Office di Novara per la quale si è potuto documentare il possesso di pregresse e esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Ritenuto, per le qualità e il prezzo, pari ad € 178,00 ed € 100,00 + IVA 22%, detti servizi confacenti con le necessità informatiche per consentire il collegamento da remoto e lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza, anche per mezzo del portale MEPA.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z49330C8CB.

Visto i D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e s.m.i.

Vista la Legge 30.12.2018, n.145.

D E T E R M I N A

- 1) Prendere e dare atto della necessità di garantire un collegamento da remoto onde consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile, stante il periodo emergenziale in corso.
- 2) Di dare atto che la spesa relativa al collegamento da remoto rientra fra le finalità finanziabili mediante utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali di cui al Decreto

Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 che ha assegnato risorse ai comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, mediante riparto del fondo per le funzioni fondamentali, fondo successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020.

- 3) Di affidare la fornitura del servizio alla ditta EXE Office di Novara, a seguito di affidamento diretto, mediante procedura di affidamento esperita su MEPA, del servizio di utilizzo della licenza "Supremo" per un anno al costo di € 178,00, oltre ad € 100,00 per il servizio di installazione e configurazione sui personal computer e sui computer portatili in uso ai dipendenti comunali.
- 4) Di impegnare la spesa complessiva di € 339,16 (IVA compresa) alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2021-2023 competenza e cassa 2021, essendo spesa esigibile entro il 31.12.2021.
- 5) Di dare atto che i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. verranno verificati mediante autocertificazione.
- 6) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
- 7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura e verifica di regolarità contributiva.
- 8) Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio Dr. Fontana Paolo.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Fontana dr. Paolo)

=====

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione. Sozzago, li 15.09.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana dr. Paolo)